



1 --509/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto  
Ereditazione  
in P.V.  
Giurisdizione

R.G.N. 8253/2010

Cron. 509

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. - Ud. 07/12/09
- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente Sezione - PU
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8253-2010 proposto da:

GUIISO GALLISAI ALESSANDRO FRANCESCO GIUSEPPE (noto anche come Guiso Alessandro), GUIISO GALLISAI PAOLO MARIA FRANCESCO (noto anche come Guiso Paolo), in proprio e nella qualità di eredi di CONSIGLIO VINCENZA, nonchè GUIISO GALLISAI ANTONIA CATERINA MARIA

2010  
893

(nota anche come Guiso Gallisai Antonia), GUIISO GALLISAI GIANFRANCESCO, GUIISO GALLISAI STEFANO, BOLZONI GIORGIO, quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore generale di BOLZONI VINCENZO e BOLZONI OFELIA, IORI DONATELLA, LOSTIA GIULIA MARIA (nota anche come Lostia Giulia), LOSTIA ALFONSO MARTA (noto anche come Lostia Alfonso), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato CALLINI VIVIANA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIRAS GIORGIO, per procure in atti;

- **ricorrenti** -

**contro**

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MEREU MARCELLO, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la decisione n. 6010/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

uditi gli avvocati Giorgio PIRAS, M. Stefania MASINI per delega dell'avvocato Marcello Mereu;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso (giurisdizione del giudice  
amministrativo).

*MW*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al TAR Sardegna Guiso Gallisai Alessandro Francesco Giuseppe, Guiso Gallisai Paolo Maria Francesco, Guiso Gallisai Antonia Caterina Maria, Guiso Gallisai Gianfrancesco, Guiso Gallisai Stefano, Bolzoni Giorgio; Bolzoni Vincenzo, Bolzoni Ofelia, Iori Donatella, Lostia Giulia Maria, Lostia Alfonso Maria esponevano di essere comproprietari di alcune aree occupate d'urgenza dal Comune di Nuoro nel 1991 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del rione Badu' e Carros in Nuoro, sulla base di progetti approvati, con efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilità, con delibere della Giunta Municipale di Nuoro dello stesso anno 1991, che fissavano quale ultimo termine per il compimento delle espropriazioni al 31 dicembre 1995; che tali termini erano stati prorogati e rifissati, dapprima con delibera del 12 dicembre 1995, al 31 ottobre 1996 e, poi con due delibere del 21 agosto 1996, al 20 novembre 1996; che le aree erano state definitivamente espropriate con due decreti del Presidente della Giunta Regionale Sarda dell'11 ottobre 1996, quindi entro i termini così prorogati e rifissati, tanto premesso impugnavano detti provvedimenti, chiedendone l'annullamento.

Il TAR, con sentenze n. 590/1999 e n. 591/1999 del 12 maggio 1999, annullava sia le tre delibere comunali di proroga e rifissazione dei termini, sia i due decreti di definitiva espropriazione.

I predetti ricorrenti, passate in giudicato tali sentenze, con ricorso al TAR Sardegna, notificato in data 22 dicembre 2000 e depositato il 28 dicembre 2000 assumendo che per effetto delle stesse il legittimo termine di compimento delle espropriazioni era rimasto definitivamente stabilito, per tutte le opere, alla data originariamente fissata al 31 dicembre 1995, che l'espropriazione, come anche l'ultimazione delle opere di

urbanizzazione, erano intervenuti dopo il compimento del termine di occupazione legittima, chiedevano la rifusione integrale - relativamente alle loro quote di comproprietà - dei danni conseguenti all'annullamento dei provvedimenti summenzionati,

Il TAR senza pronunciarsi esplicitamente sulla giurisdizione, con sentenza del 2005, accoglieva l'azione risarcitoria, liquidando, però, il danno nei limiti previsti dall'art. 3 comma 65 della legge n. 662 del 1996, ritenendo che l'irreversibile trasformazione delle aree occupate si fosse verificata entro l'originario termine di compimento delle espropriazioni del 31 dicembre 1995 e respingendo la richiesta dei ricorrenti di disapplicazione di detta disposizione perché in contrasto con l'art. 1 comma 1° del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tale sentenza veniva impugnata dai ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato. Il Comune di Nuoro resisteva in giudizio, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello ed in rito la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'A.G.O..

Con sentenza del 16 giugno 2009 il Consiglio di Stato ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del giudice ordinario, dando decisivo peso alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte 19 aprile 2004 n. 7460, perché resa in una fattispecie esattamente identica a quella oggetto di un giudizio promosso da un'altra comproprietaria degli stessi terreni..

Tale sentenza è stata impugnata dai suddetti ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Comune di Nuoro ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciano i ricorrenti, con un primo motivo, la violazione dell' art. 2909 cc, degli artt. 101 e 382 comma 1° c.p.c., dell'art. 59 comma 1° della legge n. 69 del 2009 e del principio del giusto processo ( contraddittorio tra le parti ) sancito dall'art. 111 comma 2° della Costituzione., per avere il Consiglio di Stato dato decisivo peso alla sentenza delle Sezioni Unite n. 7460 del 2004, di cui in narrativa , senza avere considerato che detta sentenza era stata resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione sull'azione risarcitoria proposta davanti al Tribunale di Nuoro, all'insaputa dei ricorrenti, da un'altra comproprietaria pro indiviso delle stesse aree e, quindi, in un giudizio in cui i ricorrenti stessi non erano stati chiamati e nel quale non erano stati parti, ragioni per le quali la pronuncia in questione non sarebbe opponibile nei loro confronti.

Inoltre detta sentenza non potrebbe valere neppure come precedente, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006 la giurisprudenza sulla questione sarebbe radicalmente mutata. L'attuale orientamento giurisprudenziale sarebbe nel senso che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione risarcitoria per occupazione usurpativa consequenziale all'annullamento di atti del procedimento espropriativo e comunque ogni volta che il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A. sia riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere. Nel caso di specie sarebbe pacifico che l'azione risarcitoria, proposta con ricorso notificato il 22 dicembre 2000, è stata instaurata davanti al TAR Sardegna dopo l'entrata in vigore ( 10 agosto 2000) della legge n. 205 del 2000. Comunque, anche se fosse stata instaurata prima, dovrebbe comunque essere ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo per il principio di conservazione della giurisdizione sopravvenuta.


Denunciano i ricorrenti, con un secondo motivo, in relazione all'art. 360 n. 1) c.p.c.: violazione degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituiti con legge formale ad opera dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sia pure come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 e 191 del 2006 – giurisdizione del giudice amministrativo.

La controversia, secondo i ricorrenti, apparterebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un'azione risarcitoria per danni direttamente conseguenti all'annullamento di provvedimenti amministrativi. Soltanto per l'effetto ex tunc dell'annullamento giurisdizionale, ad opera delle due sentenze del TAR Sardegna del 1999, delle tre delibere di proroga e rifissazione dei termini e dei due decreti di espropriazione summenzionati, la protrazione dell'occupazione oltre la data del 31 dicembre 1995 e la successiva irreversibile trasformazione con l'ultimazione dei lavori delle opere pubbliche avrebbero assunto, entrambe, il carattere, del tutto illecito e senza titolo, dell'occupazione usurpativa.

Ai fini della giurisdizione non avrebbe alcun rilievo che nel giudizio risarcitorio si faccia o non si faccia questione di legittimità dell'esercizio del potere espropriativo, avendo rilievo, soltanto, che il danno sia stato arrecato con un comportamento riconducibile, almeno mediatamente, all'esercizio del pubblico potere.

Il ricorso è fondato.

Nel caso che ne occupa risulta che il Comune di Nuoro nel 1991 ha proceduto alla occupazione di urgenza di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione in Nuoro di opere di urbanizzazione del rione Badu e Carros, in base a progetti approvati nello stesso anno 1991, con efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilità, con delibere della Giunta Municipale di Nuoro, che fissavano per le espropriazioni, quale



termine ultimo, il 31 dicembre 1995; che detti termini erano stati prorogati con distinte delibere prima fino al 31 ottobre 1996 e poi fino al 20 novembre 1996, che le aree erano state espropriate con due decreti del Presidente della Giunta Regionale Sarda; che essendo state le delibere di proroga ed i decreti di esproprio annullati dal TAR Sardegna con sentenze del 1999 passate in giudicato, le opere di urbanizzazione, iniziate nel periodo di occupazione legittima, erano state ultimate, in conseguenza dell'annullamento degli atti summenzionati, dopo il compimento del termine (31 dicembre 1995), di occupazione legittima; che, sulla base dei fatti summenzionati, gli attuali ricorrenti, con ricorso al TAR Sardegna, depositato il 28 dicembre 2000, hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo comportamento della P.A..

Da quanto precede risulta che le opere di urbanizzazione sono state iniziate in una situazione di occupazione legittima ed in conseguenza delle sentenze del TAR del 1999 sono state concluse in una situazione, in conseguenza dell'effetto retroattivo delle pronunce di annullamento di delibere di proroga dei termini e dei provvedimenti espropriativi, da ritenersi illegittima.

La realizzazione di dette opere costituisce, pertanto, un comportamento, che va ricondotto all'esercizio, anche se illegittimo, del pubblico potere.

L'azione risarcitoria è stata promossa dinanzi al TAR dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, in virtù del quale, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovute a comportamenti riconducibili all'esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere, rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.



Né potrebbe pervenirsi a diversa conclusione qualora l'azione risarcitoria, come avvenuto nel caso di specie, sia stata proposta in un momento successivo rispetto a quello in cui si è chiesto l'annullamento di atti del procedimento espropriativo ritenuti illegittimi, atteso che la scelta di un momento successivo per proporre il risarcimento del danno è del tutto irrilevante, in quanto gli artt. 34 e 35 d.lgs. 80/1998 non richiedono una situazione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa ( cfr. sez. un. n. 2689 del 2007)


Per quanto precede il ricorso deve essere accolto; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e le parti vanno rimesse, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, dinanzi al Consiglio di Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2010.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Giovanni GIAMBATTISTA

Deposita in Cancelleria  
12 GEN. 2011

Oggi, \_\_\_\_\_

